



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini

APPROVATI - II CCP
Seduta del 25/9/2024
SC

Emendamenti all'Atto n. 2141, disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 564 del 12.06.2024, Legge regionale in materia di turismo)

Dopo l'articolo 49 dell'Atto n. 2141 è inserito il seguente Capo e articoli:

"Capo III bis

Ospitalità turistica innovativa in ambienti naturali

Art. 49 bis

(Ospitalità turistica in soluzioni innovative)

1. Al fine di ampliare l'offerta ricettiva anche in relazione alle peculiarità del territorio regionale, è consentita l'attività ricettiva in soluzioni innovative, aventi particolari aspetti costruttivi e con un limitato impatto ambientale, collocate in ambienti naturali del paesaggio umbro. Tali soluzioni possono essere:

a) complementari: incrementano o completano l'offerta turistica delle strutture ricettive di cui all'articolo 20, comma 1 gestite in forma imprenditoriale e di agriturismi, in misura non superiore a 8 posti letto e comunque nel rispetto dei limiti, ove previsti, della capacità ricettiva massima stabilita dalla presente legge in relazione alle specifiche tipologie ricettive nonché dalla legislazione regionale in materia di agriturismi;

b) autonome: destinate all'accoglienza ed ospitalità di turisti nelle soluzioni innovative di cui al comma 2 gestite in forma imprenditoriale.

2. Le soluzioni innovative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al presente Capo, possono essere:

a) case sugli alberi: camere o alloggi turistici realizzati in materiali leggeri, privilegiando quelli naturali, collocati in posizione sopraelevata rispetto alla quota del terreno naturale, in ambiti ove sono presenti essenze arboree di medio o alto fusto nei limiti previsti dalla normativa regionale di tutela delle aree boscate e degli alberi monumentali appositamente censiti;

b) botti: camere o alloggi turistici realizzati utilizzando manufatti aventi tipologia di botti in legno di recupero o di nuova realizzazione, opportunamente adeguate all'uso previsto;

c) grotte: camere o alloggi turistici realizzati in cavità naturali opportunamente risanate e rese funzionali anche con interventi di messa in sicurezza.

3. Le soluzioni innovative di cui al comma 1, lettera a) acquisiscono la stessa tipologia della struttura ricettiva di cui sono complementari e sono promosse quale ulteriore servizio di accoglienza e ospitalità.

4. Le soluzioni innovative di cui al comma 1, lettera b) sono classificate in un'unica categoria "soluzione innovativa" e possono aggiungere nella denominazione la dizione identificativa della specifica soluzione realizzata di cui al comma 2.

5. La progettazione architettonica, le caratteristiche tipologiche, costruttive e l'uso dei materiali delle soluzioni innovative di cui al presente articolo devono garantire una corretta integrazione con il contesto naturale, rurale e paesaggistico interessato, assicurando altresì la reversibilità dell'intervento. Gli interventi, realizzati con tecniche e materiali di lieve impatto ambientale e di ingegneria naturalistica, sono subordinati all'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti ai sensi della normativa vigente, nonché al rispetto dello strumento urbanistico e del piano paesaggistico, delle norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria e di tutela dal rischio idrogeologico vigenti.

6. La possibilità di realizzare gli interventi di cui al presente articolo in ambienti naturali qualora ricadenti in aree della Rete Natura 2000, è subordinata alla coerenza dell'intervento rispetto alle misure di salvaguardia dei Siti, nonché all'assoggettamento con esito positivo alla procedura di valutazione di incidenza.

7. Alle soluzioni innovative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo III ove compatibili.

Art. 49 ter

(Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, del piano paesaggistico e dei limiti previsti dalle normative nazionali di riferimento, con norme regolamentari, da emanare entro centottanta



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione alle soluzioni innovative di cui all'articolo 49 bis:

- a) definisce i criteri di localizzazione;
- b) definisce le caratteristiche e i requisiti minimi obbligatori delle soluzioni innovative;
- c) definisce la capacità ricettiva massima della singola soluzione innovativa di cui all'articolo 49 bis, comma 2;
- d) definisce i requisiti tecnici, igienico - sanitari e di sicurezza;
- e) detta le specifiche prescrizioni in relazione alle caratteristiche costruttive, dimensionali e di integrazione nell'ambiente rurale e naturale, nonché per il rispetto del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;
- f) stabilisce i requisiti tecnico-amministrativi per l'esercizio dell'attività nelle soluzioni innovative, nel rispetto delle disposizioni relative alle strutture ricettive di cui alla presente legge e le modalità di controllo;
- g) stabilisce le modalità per il ripristino dello stato naturale dei luoghi in caso di cessazione dell'attività.

Art. 49 quater

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 139 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) è inserito il seguente:

“1 bis. Al fine di completare il numero massimo di posti letto consentito per l'attività agrituristica di ospitalità svolta negli edifici di cui all'articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015, possono essere utilizzate le soluzioni innovative complementari previste dalla legislazione turistica regionale vigente, nei limiti e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della l.r. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della l.r. 1/2015.”.

2. Alla rubrica dell'articolo 141 della l.r. 12/2015, dopo la parola: “campeggiatori” sono aggiunte le seguenti: “e soluzioni innovative per l'ospitalità agrituristica”.

3. Al comma 2 dell'articolo 141 della l.r. 12/2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E”, inoltre, consentita la realizzazione di soluzioni innovative autonome previste dalla legislazione turistica regionale vigente in misura non superiore a otto posti letto e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della l.r. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della l.r. 1/2015.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto ad integrare il contenuto dell'atto n. 2141 (DDL di iniziativa della Giunta regionale, Legge regionale in materia di turismo) inserendo dopo il Capo III del Titolo IV (dedicato all'ospitalità non convenzionale) il Capo III *bis*, relativo all'ospitalità turistica innovativa in ambienti naturali, che si compone di tre articoli (artt. 49 *bis*, 49 *ter*, 49 *quater*).

Con l'articolo 49 *bis* viene consentita (comma 1) l'attività ricettiva in soluzioni innovative, da intendersi come attività svolta in edifici o manufatti, aventi particolari aspetti costruttivi ed un limitato impatto ambientale, collocate in ambienti naturali del paesaggio umbro.

Il contenuto dell'articolo è parzialmente mutuato da quello di una proposta di legge di iniziativa consiliare (atto n. 516) attualmente all'esame della II Commissione consiliare permanente. Tale proposta di legge, tuttavia, contempla esclusivamente l'attività in strutture ricettive autonome rispetto a quelle disciplinate dalla legislazione turistica regionale e agli agriturismi, mentre con l'emendamento in parola accanto a questa viene consentita anche l'attività in strutture complementari a quelle da ultimo citate in misura non superiore ad otto posti letto.

Il comma 2 dell'articolo 49 *bis* individua e definisce le specifiche tipologie di strutture riconducibili alle soluzioni innovative di cui al comma precedente, stabilendo che le stesse possono essere “case sugli alberi”, “botti” oppure “grotte”.

I commi 3 e 4 stabiliscono rispettivamente che le soluzioni complementari di cui al comma 1 acquisiscono la stessa tipologia delle strutture di cui sono complementari, mentre quelle autonome sono



**Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini**

classificate nell'unica categoria "soluzione innovativa", alla cui denominazione può essere aggiunta la dizione della specifica soluzione realizzata tra quelle individuate al comma 2.

Il comma 5 subordina gli interventi di progettazione e costruzione delle strutture oggetto dell'articolo 49 *bis* all'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente e al rispetto dello strumento urbanistico, del piano paesaggistico e delle norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria e di tutela dal rischio idrogeologico vigenti, mentre il comma 6 subordina la possibilità di realizzare tali interventi in aree della Rete Natura 2000 all'assoggettamento con esito positivo alla procedura di valutazione di incidenza nonché alla coerenza dell'intervento rispetto alle misure di salvaguardia dei siti.

Il comma 7 dispone che alle soluzioni contemplate dall'articolo 49 *bis* debbano applicarsi le disposizioni del Titolo III relative alle strutture ricettive ove compatibili.

L'articolo 49 *ter* delega la Giunta regionale ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, norme regolamentari volte a: definire i criteri (anche urbanistici) di localizzazione delle soluzioni innovative, le loro caratteristiche e i requisiti minimi obbligatori, i requisiti tecnici, igienico - sanitari e di sicurezza, la capacità ricettiva massima della singola soluzione innovativa di cui all'articolo 49 *bis*, comma 2; stabilire i requisiti tecnico-amministrativi per l'esercizio dell'attività nelle soluzioni innovative e le modalità per il ripristino dello stato naturale dei luoghi in caso di cessazione dell'attività; dettare le specifiche prescrizioni in relazione alle caratteristiche costruttive, dimensionali e di integrazione nell'ambiente rurale e naturale, nonché per il rispetto del patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

L'articolo 49 *quater* integra infine il contenuto della l.r. 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura). Poiché infatti le soluzioni innovative previste dall'articolo 49 *bis*, comma 1, lettera a) possono essere complementari anche agli agriturismi, si rende necessario modificare la normativa che disciplina tali strutture ricettive.

Nello specifico dopo il comma 1 dell'articolo 139 della l.r. 12/2015, che disciplina i locali che possono essere utilizzati per l'esercizio delle attività agrituristiche, viene aggiunto il comma 1 *bis* che consente la realizzazione delle soluzioni previste dall'emendamento in parola, al fine di completare il numero massimo di posti letto consentito per l'attività agriturbistica, in deroga alle previsioni dell'articolo 91, comma 9, l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), ai sensi del quale l'esercizio dell'attività agriturbistica è consentito esclusivamente negli edifici esistenti al 31 marzo 2006.

Inoltre viene integrato anche il contenuto dell'articolo 141 della l.r. 12/2015, relativo alle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori che possono essere realizzate sui fondi dove non esistono edifici destinabili ad alloggi agriturbistici, prevedendo che oltre a tali aree per la sosta dei campeggiatori possano essere realizzate anche le soluzioni innovative previste dall'emendamento in parola, sempre derogando a quanto previsto dall'articolo 91, comma 9, l.r. 1/2015.

Relazione tecnica

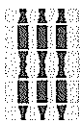
L'emendamento inserisce un **Capo III bis** dedicato all'**Ospitalità turistica innovativa in ambienti naturali**, composto da tre **articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater**, nella nuova Legge regionale in materia di turismo che con il DDL si sostituisce alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) abrogandola.

Il primo dei tre articoli, **art. 49 bis al comma 1** consente l'ospitalità turistica/attività ricettiva in soluzioni innovative con un limitato impatto ambientale collocate in ambienti naturali del paesaggio umbro.

La lettera a) del comma 1, prevede che le soluzioni innovative possano essere *complementari* a strutture ricettive già classificate all'articolo 20 del DDL come:

- a) esercizi alberghieri;
 - b) esercizi extralberghieri;
 - c) esercizi all'aria aperta;
 - d) residenze d'epoca;
- gestite in forma imprenditoriale o ad agriturismi.

La lettera b) del comma 1 prevede che le soluzioni innovative possano essere gestite sempre in forma imprenditoriale come soluzioni *autonome*.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini

Il comma 2 dell'articolo 49 bis definisce tre tipologie di soluzioni innovative: case sugli alberi, botti e grotte.

Il comma 3 dell'articolo 49 bis dispone che le soluzioni innovati complementari acquisiscano la stessa tipologia di struttura ricettiva di cui sono complementari come ulteriore servizio di accoglienza e ospitalità.

Il comma 4 dell'articolo 49 bis dispone che le soluzioni innovative autonome vengano classificate in un'unica categoria nuova "soluzione innovativa" e possano inserire nella denominazione la dizione specifica di casa sugli alberi, botte o grotta.

Il comma 5 dell'articolo 49 bis dispone che la progettazione, le caratteristiche ed i materiali utilizzati nella costruzione delle soluzioni innovative garantiscano la corretta integrazione con il contesto naturale, rurale e paesaggistico e la reversibilità dell'intervento. Gli interventi comunque realizzati con tecniche e materiali di lieve impatto ambientale e di ingegneria naturalistica, sono subordinati al rispetto della normativa vigente in materia di titoli abilitativi, strumenti urbanistici e piano paesaggistico, antisismica, sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria e rischio idrogeologico.

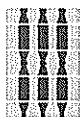
Il comma 6 dell'articolo 49 bis riguarda il rispetto della salvaguardia dei siti nelle aree della Rete Natura 2000.

Il comma 7 dell'articolo 49 bis dispone l'applicazione delle disposizioni del Titolo III del DDL ove compatibili alle soluzioni innovative. In particolare del Titolo III rileva il Capo VII *Norme comuni per le attività ricettive*:

- l'assegnazione del CIN secondo l'Art. 35 (*Codice identificativo nazionale*) in attuazione della normativa nazionale D.L. 18-10-2023 n. 145 *Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*. Art. 13-ter. *Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale*;
- la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) secondo l'Art. 38 (*Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive*) e la comunicazione al comune di ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA;
- l'Art. 39 (*Obblighi del titolare dell'attività ricettiva*);
- l'Art. 40 (*Provvedimenti*) riguardante gli accertamenti dei requisiti dichiarati nella SCIA da parte del comune competente per territorio;
- l'Art. 46 (*Sanzioni amministrative*) previste in caso di non rispetto dei requisiti e obblighi previsti dallo stesso Titolo III o dalla normativa vigente correlata.

L'art. 49 ter comma 1 rinvia alla Giunta regionale l'emanazione di norme regolamentari che definiscano criteri, caratteristiche e requisiti relativi alle soluzioni innovative dove è consentita l'attività ricettiva dall'art. 49 bis.

L'art. 49 quater commi 1, 2 e 3 integrano gli articoli 139 e 141 della LR 12/2015 (Testo unico in materia di agricoltura) al fine di consentire e limitare la realizzazione di soluzioni innovative a complemento dell'attività agrituristica di ospitalità.



**Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini**

Nel complesso l'emendamento integra la normativa vigente e in via di sostituzione con il DDL in materia di ospitalità turistica, le disposizioni integrative riguardanti l'ospitalità turistica in soluzioni innovative a ridotto impatto ambientale, sottostanno comunque al rispetto della normativa vigente e verranno in dettaglio regolamentate con regolamento di Giunta.

Non si rilevano dunque effetti finanziari diretti dei tre articoli che si vanno ad introdurre nel DDL. Il DDL è corredato dall'Art. 75 (Norma finanziaria) che descrive il sistema di finanziamento complessivo del DDL stesso, in cui non c'è un finanziamento specifico per gli articoli che si vanno ad introdurre o per gli articoli correlati ad essi, sono previste invece delle sanzioni in entrata per il non rispetto di requisiti, obblighi o caratteristiche dettati dalla normativa stessa. Si può prevedere un impatto sull'attività amministrativa di autorizzazione, controllo e sanzione delle attività ricettive, che comunque è già prevista per le attività ricettive preesistenti a normativa vigente. L'impatto delle soluzioni innovative si può prevedere come marginale rispetto all'attività amministrativa già in essere e dunque senza effetti finanziari per le amministrazioni pubbliche interessate.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini

LEGGE REGIONALE 12/2015 Testo unico in materia di agricoltura
(MODIFICHE IN ROSSO)

Sezione I

Disciplina dell'agriturismo

Articolo 138 Attività agrituristiche.

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all'articolo 143, iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 144 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 161.

3. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d).

4. Sono considerate attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

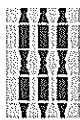
b) somministrare pasti e bevande, compresa la prima colazione, costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti regionali tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall'articolo 140, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.

6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturstica è considerato reddito agricolo.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini

7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Sezione comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche.

Articolo 139 *Locali per attività agrituristiche.*

1. Per le attività agrituristiche sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'articolo 91, comma 9, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).

1 bis. Al fine di completare il numero massimo di posti letto consentito per l'attività agriturbistica di ospitalità svolta negli edifici di cui all'articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015, possono essere utilizzate le soluzioni innovative complementari previste dalla legislazione turistica regionale vigente, nei limiti e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della l.r. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della l.r. 1/2015.

2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini

5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

Articolo 141 *Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori e soluzioni innovative per l'ospitalità agrituristica.*

1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata. **E', altresì, consentita la realizzazione di soluzioni innovative autonome previste dalla legislazione turistica regionale vigente in misura non superiore a otto posti letto e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della l.r. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della l.r. 1/2015.**

1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione

2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole.

3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla L.R. n. 13/2013.

6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.

7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.

IL CONSIGLIERE REGIONALE
Valerio Mancini